

**Ordinanza
concernente il pensionamento in particolari categorie
di personale
(OPPCPers)**

del 20 febbraio 2013 (Stato 1° luglio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 37 della legge del 24 marzo 2000¹ sul personale federale (LPers),
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1² Scopo e oggetto
(art. 32g cpv. 4, 32k cpv. 1 e 2 LPers)

¹ La presente ordinanza si prefigge di indennizzare le speciali esigenze e gli speciali oneri per l'esercizio della funzione dei militari di professione, dei membri del Corpo delle guardie di confine, dei piloti collaudatori di armasuisse, nonché degli impiegati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) soggetti all'obbligo del trasferimento (particolari categorie di personale).

² Essa disciplina il finanziamento del pensionamento delle persone appartenenti a particolari categorie di personale.

Art. 2³ Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica:

- a. ai seguenti militari di professione:
 - 1. gli ufficiali di professione e i sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b, c e d e capoverso 2 dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003⁴ concernente il personale militare (OPers mil),
 - 2.⁵ i membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1 e lettera c numeri 1, 3 e 4 dell'ordinanza del 18 marzo 2022⁶ sul servizio di volo militare (OSVM),

RU 2013 771

¹ RS 172.220.1

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1235).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019, lett. a n. 3 in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1235).

⁴ RS 172.220.111.310.2

⁵ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 dell'O del 18 mar. 2022 sul servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 213).

⁶ RS 512.271

- 3.⁷ i membri del servizio di volo militare secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera a numero 1 OSVM,
4. gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale, con l'eccezione dell'uditore in capo dell'esercito;
- b. ai seguenti membri del Corpo delle guardie di confine:
 1. le guardie di confine a livello di posti guardie di confine che seguono o che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine,
 2. le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per periodi limitati che non superano la durata di cinque anni ciascuno,
 3. le guardie di confine che hanno assolto la formazione di base di guardia di confine e prestano servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine per un periodo di tempo illimitato nonché le guardie di confine ai sensi del numero 2 che dopo un servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine non ritornano più al posto guardie di confine,
 4. gli impiegati che non dispongono di una formazione di guardia di confine e prestano servizio come ufficiale d'impiego presso i comandi regionali;
- c. agli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 3 lettera a dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002⁸ concernente l'ordinanza sul personale federale in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili;
- d. ai piloti collaudatori di armasuisse, le cui missioni nel servizio di volo costituiscono una parte essenziale dei compiti.

Sezione 2: Finanziamento del pensionamento⁹

Art. 3 Contributi supplementari del datore di lavoro

(art. 32g cpv. 4 LPers)

¹ Il datore di lavoro versa per le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1–3, lettera b numeri 1, 2 e 4, nonché lettera c, contributi supplementari a favore della loro previdenza professionale, in aggiunta ai suoi contributi regolamentari di risparmio.¹⁰

² I contributi supplementari sono calcolati in percento del guadagno assicurato. Essi ammontano, per gli aventi diritto di cui al capoverso 1, ovvero per:

⁷ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 1 dell'O del 18 mar. 2022 sul servizio di volo militare, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 213).

⁸ RS 172.220.111.343.3

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 1235).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 1235).

- a. i militari di professione e i membri del Corpo delle guardie di confine:
 - 1. nel piano standard, per gli impiegati fino alla classe di stipendio 23:
 - dal 22° al 44° anno di età, al 2 per cento,
 - dal 45° al 65° anno di età, al 5 per cento,
 - 2. nel piano per i quadri, per gli impiegati a partire dalla classe di stipendio 24:
 - dal 22° al 44° anno di età, al 2 per cento,
 - dal 45° al 65° anno di età, al 6 per cento;
- b. gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, al 10 per cento.¹¹

³ I contributi supplementari sono versati in funzione del guadagno assicurato secondo l'articolo 20 del regolamento di previdenza del 15 giugno 2007¹² per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione. Il guadagno assicurato è calcolato in base a:

- a. lo stipendio stabilito secondo gli articoli 36, 39 e 40 dell'ordinanza del 3 luglio 2001¹³ sul personale federale (OPers);
- b. l'indennità di residenza secondo l'articolo 43 o 114 capoverso 2 lettera d OPers;
- c. la compensazione del rincaro secondo l'articolo 44 capoverso 2 lettere a, b, e, f o 114 capoverso 2 lettera e OPers;
- d. le indennità di funzione secondo l'articolo 46 o 114 capoverso 2 lettera f OPers;
- e. le indennità speciali secondo l'articolo 48 o 115 lettera e OPers;
- f. l'indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l'articolo 50 OPers.¹⁴

Art. 4 Soppressione dei contributi supplementari del datore di lavoro

¹ I contributi supplementari del datore di lavoro sono soppressi:

- a. per i militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1–3 non appena:¹⁵
 - 1. si dimettono dalla loro funzione,
 - 2. sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore,

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU **2019** 1235).

¹² RS **172.220.141.1**

¹³ RS **172.220.111.3**

¹⁴ Introdotto dall'all. 2 n. 2 dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2014** 2171).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 1235).

3.¹⁶ sono trasferiti a un posto non militare (art. 17 cpv. 3 OPers mil¹⁷),

4.¹⁸ ...

- b. per i membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4 non appena:
 - 1. si dimettono dalla loro funzione,
 - 2. il loro servizio presso un comando regionale o presso il comando delle guardie di confine supera la durata di cinque anni,
 - 3. sono assegnati alla classe di stipendio 30 o superiore;
- c. per gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento ai sensi dell'articolo 2 lettera c non appena:¹⁹
 - 1. si dimettono dalla loro funzione,
 - 2. lasciano durevolmente il luogo d'impiego con condizioni di vita molto difficili,
 - 3. la loro durata di servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita molto difficili supera complessivamente 15 anni,
 - 4. le loro condizioni di vita molto difficili nel luogo d'impiego decadono.

² Se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite, i contributi supplementari del datore di lavoro vengono ancora versati sino alla fine del mese.

Art. 5²⁰

Art. 6²¹ Finanziamento della rendita transitoria

¹ Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria ai sensi dell'articolo 88f OPers²² delle persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettere a, b e d.

² Il datore di lavoro finanzia la rendita transitoria ai sensi dell'articolo 88f OPers degli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, sempre che essi siano stati complessivamente almeno cinque anni in servizio in luoghi d'impiego con condizioni di vita difficili.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1613).

¹⁷ RS **172.220.111.310.2**

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 7 giu. 2013 (RU **2013** 1613). Abrogato dall'all. 2 n. 2 dell'O del 20 giu. 2014, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU **2014** 2171).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU **2019** 1235).

²⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 10 apr. 2019, con effetto dal 1° mag. 2019 (RU **2019** 1235).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU **2019** 1235).

²² RS **172.220.111.3**

Art. 6a²³ Giorni di compensazione

¹ I seguenti militari di professione hanno diritto a 7 giorni di compensazione all'anno:

- a. militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 1, esclusi i sottufficiali di professione, e numero 2;
- b. militari di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 3.

² I sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numero 1 hanno diritto a 10 giorni di compensazione all'anno.

³ I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell'anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio, congedo di maternità o per ragioni aziendali, alla fine dell'anno corrispondente viene versata un'indennità in contanti. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità.

⁴ I militari di professione assegnati alla classe di stipendio 30 o a una classe superiore non hanno diritto a giorni di compensazione.

Sezione 3: Disposizioni finali**Art. 7** Modifica del diritto vigente

...²⁴

Art. 8 Disposizioni transitorie per l'applicazione del diritto vigente

¹ Gli articoli 33–34a, 88g–88j e 116c OPers²⁵ si applicano ulteriormente:

- a. ai seguenti membri del personale militare:
 1. ufficiali di professione e sottufficiali di professione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a OPers e membri del servizio di volo militare ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell'ordinanza del 19 novembre 2003²⁶ sul servizio di volo militare che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza,
 2. piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza;
- b. ai membri del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno di età all'entrata in vigore della presente ordinanza.

²³ Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019, cpv. 1 lett. b in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 1235).

²⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **2013** 771.

²⁵ RU **2007** 2871, **2008** 2181, **2009** 6417, **2010** 2649 5793

²⁶ RS **512.271**

² Gli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno di età prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono richiedere per scritto, fino all'entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell'articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il loro 55° anno di età prima del 1° luglio 2013.

³ Gli impiegati ai sensi dei capoversi 1 e 2 che sono pensionati secondo il diritto anteriore non ricevono alcun contributo supplementare del datore di lavoro.

Art. 8a²⁷ Disposizione transitoria per la restituzione di contributi AVS pagati

¹ Il datore di lavoro restituisce ai membri del personale militare e del Corpo delle guardie di confine secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a numero 1 e lettera b nonché agli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale secondo l'articolo 8 capoverso 2 i contributi pagati dal 1° gennaio 2009 durante il congedo di prepensionamento (art. 34 OPers²⁸) in quanto persone senza attività lucrativa ai sensi degli articoli 28–30 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947²⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² L'importo della restituzione corrisponde ai contributi disposti dalla Cassa federale di compensazione mediante decisione passata in giudicato e fatturati. L'importo è restituito senza applicazione di interessi.

³ Le restituzioni sono effettuate dal dipartimento competente; gli importi sono a carico del credito di personale del relativo dipartimento.

Art. 9 Disposizioni transitorie per il passaggio nei piani di previdenza particolari³⁰

¹ Gli assicurati di particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 nonché lettere b e c che non hanno ancora compiuto l'età necessaria di cui all'articolo 8 capoverso 1 o che non hanno presentato la richiesta di cui all'articolo 8 capoverso 2 ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro.

² L'accredito è calcolato come prodotto del guadagno medio assicurato durante gli anni di servizio computabili fino all'entrata in vigore della presente ordinanza, del contributo supplementare del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 e;³¹

²⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 23 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4519).

²⁸ RU **2009** 6417, **2013** 771

²⁹ RS **831.101**

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1613).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1613).

- a.³² del numero di anni di servizio, dopo la conclusione della formazione di base, in una funzione di militare di professione ai sensi dell'articolo 2 lettera a numeri 1 e 2 o di membro del Corpo delle guardie di confine ai sensi dell'articolo 2 lettera b numeri 1, 2 e 4; oppure
- b. di ogni anno ponderato di soggiorno ai sensi dell'allegato 1 numero 3 dell'ordinanza del DFAE del 20 settembre 2002³³ concernente l'ordinanza sul personale federale che risulta dalla metà di un massimo di 396 punti di indice acquisiti complessivamente dagli impiegati del DFAE soggetti all'obbligo del trasferimento e dal personale della DSC soggetto a rotazione.

³ Gli anni di servizio calcolati in base al capoverso 2 lettera a e arrotondati al prossimo anno intero e gli anni di soggiorno ponderati ai sensi del capoverso 2 lettera b e arrotondati al prossimo mese intero sono computati nella durata d'impiego secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c numero 3.

⁴ Gli assicurati di particolari categorie di personale che non possono ottenere alcun contributo supplementare del datore di lavoro a causa della loro classificazione o funzione ricevono l'accredito secondo i capoversi 2 e 3. Il calcolo del guadagno medio assicurato avviene in base alla classe di stipendio, ma al massimo alla classe di stipendio 29, e all'indennità di residenza prima della promozione o del cambiamento di funzione ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera a. Per il calcolo è determinante al massimo l'importo più elevato della classe di stipendio 29 e la rispettiva indennità di residenza al 30 giugno 2013.³⁴

⁵ Per il calcolo dell'accredito destinato agli alti ufficiali superiori sono considerati anni di servizio successivi alla conclusione della formazione di base gli anni di servizio prestati in qualità di ufficiali di professione o di piloti militari di professione, durante i quali erano assegnati al massimo alla classe di stipendio 29.³⁵

Art. 9a³⁶ Disposizioni transitorie della modifica del 10 aprile 2019

¹ Alle persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 rimane applicabile il diritto anteriore.

² Alle persone appartenenti al più tardi dal 30 aprile 2019 a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 e che non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, il diritto anteriore rimane applicabile fino al 31 dicembre 2019.

³ Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettere a e d che hanno compiuto il 50° anno di età o prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020 possono chiedere per scritto all'autorità competente ai sensi

³² Nuovo testo giusta l'all. 2 n. 2 dell'O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2014** 2171).

³³ RS **172.220.111.343.3**

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1613).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 7 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU **2013** 1613).

³⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU **2019** 1235).

dell'articolo 2 OPers³⁷, entro il 30 novembre 2019, l'assoggettamento al nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2020.

⁴ Le persone appartenenti a particolari categorie di personale ai sensi dell'articolo 2 lettere a, b e d che non hanno né compiuto il 50° anno di età né prestato 23 anni di servizio prima del 1° gennaio 2020, ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati, come da allegato.

⁵ Le persone appartenenti a particolari categorie di personale che conformemente al capoverso 3 hanno richiesto l'assoggettamento al nuovo diritto ricevono sul loro avere di vecchiaia un accredito unico finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati, come da allegato.

⁶ Gli anni di servizio calcolati in base ai capoversi 4 e 5 sono arrotondati al successivo anno intero.

Art. 10 Disposizione transitoria concernente il personale addetto al servizio di volo civile

¹ I piloti civili di trasporto del Servizio di trasporto aereo della Confederazione ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers³⁸ e i membri del personale addetto al servizio di volo civile dell'Ufficio federale dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 lettera c OPers che all'entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 50° ma non ancora il 55° anno di età ricevono per ogni anno di servizio presso il servizio di volo civile un trentesimo dell'ultimo stipendio annuo. Gli anni di servizio di volo civile iniziati sono arrotondati all'anno intero.

² Gli impiegati ai sensi del capoverso 1 che al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 55° anno di età ricevono l'indennità ai sensi dell'articolo 88h OPers che avrebbero ricevuto in caso di pensionamento al compimento del 62° anno di età. Essi ricevono inoltre la quota del datore di lavoro alla rendita transitoria ai sensi dell'articolo 88f OPers che il datore di lavoro avrebbe assunto all'inizio della rendita di vecchiaia.

³ Per stabilire l'indennità ai sensi dell'articolo 88h OPers è determinante l'ultimo stipendio annuo. La quota del datore di lavoro alla rendita transitoria è determinata secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

⁴ L'indennità e la quota del datore di lavoro alla rendita transitoria ai sensi del capoverso 2 sono remunerate per il numero di anni compreso tra il compimento del 62° anno di età e l'età dell'avente diritto all'entrata in vigore della presente ordinanza. È determinante in merito il saggio di interesse valido per le obbligazioni della Confederazione. Gli anni iniziati sono arrotondati al prossimo anno intero.

⁵ Ove dopo il pagamento dell'indennità assuma volontariamente un'altra funzione all'infuori del servizio di volo civile oppure ne dia la disdetta, l'impiegato ai sensi del capoverso 2 deve rimborsare un settimo dell'indennità per ogni anno mancante fino al compimento del 62° anno di età.

³⁷ RS 172.220.111.3

³⁸ RU 2007 2871

⁶ Le indennità ai sensi dei capoversi 1 e 2 sono versate fino al 31 luglio 2013.

Art. 11 Entrata in vigore

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2013.

² L'articolo 8 capoverso 2 entra in vigore il 1° aprile 2013.

*Allegato*³⁹
(art. 9a cpv. 4 e 5)

Importo dell'accredito unico sull'avere di vecchiaia finanziato dal datore di lavoro in funzione degli anni di servizio prestati

Anni di servizio	Valore in %	Accredito in franchi		
		Persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 lett. a n. 1 e 2 nonché lett. b n. 1 e 2	Persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 lett. a n. 4 e lett. d	Persone appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 lett. b n. 3 e 4
23	100,0	71 100	42 660	28 440
22	95,7	68 043	40 826	27 217
21	91,4	64 985	38 991	25 994
20	87,1	61 928	37 157	24 771
19	82,8	58 871	35 322	23 548
18	78,5	55 814	33 488	22 325
17	74,2	52 756	31 654	21 102
16	69,9	49 699	29 819	19 880
15	65,6	46 642	27 985	18 657
14	61,3	43 584	26 151	17 434
13	57,0	40 527	24 316	16 211
12	52,7	37 470	22 482	14 988
11	48,4	34 412	20 647	13 765
10	44,1	31 355	18 813	12 542
9	39,8	28 298	16 979	11 319
8	35,5	25 241	15 144	10 096
7	31,2	22 183	13 310	8 873
6	26,9	19 126	11 476	7 650
5	22,6	16 069	9 641	6 427
4	18,3	13 011	7 807	5 205
3	14,0	9 954	5 972	3 982
2	9,7	6 897	4 138	2 759
1	5,4	3 839	2 304	1 536

³⁹ Introdotta dal n. II dell'O del 10 apr. 2019, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU **2019** 1235).